

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SORRENTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE SORRENTINO

Seduta del 31/03/2026

FATTO

La ricorrente rappresenta di aver ereditato la titolarità di cinque buoni fruttiferi, di cui il primo del valore nominale di Lire 10.000.000, sottoscritto in data 21/01/1997, e gli altri quattro del valore nominale di Lire 5.000.000 cadauno, sottoscritti in data 28/03/2000, il cui rimborso è stato negato dall'intermediario resistente per intervenuta prescrizione. In proposito, lamenta la violazione degli obblighi informativi da parte dell'intermediario. Per tali ragioni chiede il rimborso dei buoni contestati, unitamente ai rendimenti maturati, oltre interessi legali; in via subordinata chiede il risarcimento del danno, attesa la violazione degli obblighi informativi. Infine, in via ulteriormente gradata, richiede l'annullamento del contratto per errore incolpevole o l'accertamento dell'indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. L'intermediario, costituitosi tempestivamente, contesta, in via preliminare, la ricevibilità del ricorso poiché sulla questione l'arbitro bancario finanziario sarebbe incompetente sia (a) *temporalmente*, in quanto il ricorso è relativo a fatti non rientranti temporalmente nella competenza dell'ABF, così come da ultimo ridefinita dalle Disposizioni ABF (operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso) che (b) *per materia* in quanto, a suo dire, i buoni postali sono prodotti finanziari che rientrano nella disciplina del Testo Unico Finanziario e non in quella del Testo Unico Bancario. Nel merito eccepisce la prescrizione del diritto.

DIRITTO

L'intermediario, in via preliminare, ha eccepito l'irricevibilità del ricorso per incompetenza *ratione temporis* e *ratione materiae* dell'ABF. Sul punto si rileva che, con orientamento costante, l'Arbitro ha da tempo affermato la propria competenza per entrambi i profili. Sul punto si rinvia ai consolidati orientamenti del collegio di coordinamento (Collegio di Coordinamento ABF n. 6196/2024 e n. 4656/22).

Con riguardo al merito della questione si rileva che, tenuto conto delle date di emissione (21.1.1997 e 28.03.2000), i buoni contestati appartengono alle serie a termine "AF" e "CD".

Il buono fruttifero della serie "AF" risulta istituito con D.M. Tesoro 28.10.1996, che ne stabiliva la durata in 14 (quattordici) anni, mentre i buoni fruttiferi della serie "CD" risultano istituiti con decreto del Ministro del Tesoro del 22/02/2000, che ne stabiliva la durata in 10 (dieci) anni.

Per i buoni in questione, rileva, altresì, l'art. 8 del Decreto Ministeriale del 19 dicembre 2000 (applicabile anche alle serie dei titoli già emessi e non ancora prescritti alla data della sua entrata in vigore), che ha esteso a dieci anni l'originario termine di prescrizione quinquennale, prevedendo che *"i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi"*. Sul punto il Collegio di Coordinamento, recependo, l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, ha avuto modo di precisare che: *(i) il dies a quo*, ai fini del calcolo della prescrizione, va individuato nella data di scadenza del titolo (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sent. 7 luglio 2023, n. 19243, relativa a un buono serie AA1); *(ii) l'art. 8, del DM del 19.12.2000 trova integrale applicazione anche alle serie emesse antecedente al DM citato, sia sotto il profilo dell'estensione del termine prescrizione (da quinquennale a decennale) che della decorrenza (individuata nella "data di scadenza del titolo")*.

Date le premesse ermeneutiche, mentre il buono della serie AF ha avuto la sua naturale scadenza al quattordicesimo anno dalla data di emissione (21.01.1997), ossia al 21.01.2011, i buoni della serie CD hanno avuto la loro naturale scadenza al decimo anno dalla loro emissione (28.03.2000), ossia al 28.03.2010, date a decorrere dalle quali va calcolato il termine di prescrizione decennale per far valere il diritto all'incasso del capitale e degli interessi dovuti. Dalla documentazione disponibile non risulta alcun atto interruttivo della prescrizione, ragion per cui il diritto alla riscossione da parte del ricorrente si è consumato alla data del 21.01.2021 per il buono della serie "AF" ed alla data del 20.03.2020 per i buoni della serie "AD". Accertata la inaccogliibilità della domanda di rimborso della sorte capitale e degli interessi maturati, per l'intervenuta prescrizione, occorre ora indagare se trovi adeguato sostegno giuridico la domanda risarcitoria avanzata, in via subordinata, e finalizzata ad ottenere il ristoro dei danni per la violazione degli obblighi di trasparenza informativa da parte dell'intermediario e, in particolare, per la mancata consegna del foglio informativo. Secondo l'orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento, a cui questo Arbitro si associa per condivisione, l'obbligo di consegna del foglio informativo trova la sua giustificazione nell' art.3 del D.M. 19 dicembre 2000, il quale rivela la precisa scelta del legislatore di potenziare il "dovere di informazione" dell'intermediario al punto da farlo prevalere, in termini di qualificazione negativa della condotta, sul dovere del consumatore, calibrato sull' ordinaria diligenza, di ricavare autonomamente le informazioni riguardanti le caratteristiche e la durata dell' investimento; da tanto discende che esclusivamente e solo dal momento dall' entrata in vigore dell'art.3 del DM del 19.12.2000 può esser fatto valere il dovere/obbligo per l'intermediario di consegnare il foglio informativo al sottoscrittore del buono, non potendosi, in assenza di espressa previsione normativa, attribuire portata retroattiva alla disposizione in esame. Per tale ragione non può

essere accolta la domanda risarcitoria in quanto i buoni in questione risultano tutti emessi prima dell'entrata in vigore del D.M. del 19 dicembre 2000, quindi in un tempo in cui non era previsto e disciplinato, come lo è stato a decorrere dal 19.12.2000, l'obbligo per l'intermediario di consegnare il foglio informativo al sottoscrittore del buono. Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE